



COMUNE DI GENOVA

## Direzione Regolazione

### ORDINANZA

ATTO N. ORM 1155 DEL 28/08/2024

OGGETTO: **VIA BORZOLI**  
**TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA**  
**VEICOLARE PER L'ESECUZIONE DEL RIPRISTINO DEL MANTO**  
**STRADALE**

### IL DIRIGENTE

**Premesso** che SITE S.p.a. ha presentato istanza PG/2024/422519 in data 19.08.2024, con la quale ha richiesto l'emissione del provvedimento di modifica della viabilità in un tratto della Via Borzoli, nel territorio del Municipio VI – Medio Ponente, per l'esecuzione di lavori di ripristino del manto stradale a seguito di scavo pratica OGU-240404-973-24;

**Preso atto** che la cantierizzazione prevista comporterà un restringimento della carreggiata, tale da non consentire il mantenimento del doppio senso di circolazione;

**Atteso** che l'esecuzione dei lavori in esame comporteranno la temporanea istituzione di un senso unico alternato di circolazione, regolato da movieri, nel tratto compreso tra il civico 27 ed il civico 29 della via in parola;

**Considerato** che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale;

**Valutato** che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza delle lavorazioni;

#### **Ritenuto opportuno**

- confermare la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

- istituire il senso unico alternato regolato da movieri in via Borzoli nel tratto compreso tra i civici 27 e 29;
- adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

**Visto** il piano di segnalamento temporaneo specifico per l'intervento in oggetto;

#### **Visti inoltre**

- le valutazioni viabilistiche di polizia stradale ai sensi della D.D.117.0.0.5/2013;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- L'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- L'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29.06.2021;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

### **ORDINA**

per le motivazioni sopra esposte, dal giorno **02 settembre 2024** al giorno **06 settembre 2024**, nella fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 17.00, nella **Via Borzoli**, nel tratto compreso tra il civico 27 ed il civico 29, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

- senso unico alternato regolato da movieri durante le ore di lavorazione (dalle ore 08:00 alle ore 17:00);

Si conferma il limite massimo di velocità di 30 km/h, già in vigore sul tratto viario.

Dovrà in ogni circostanza essere garantito - anche con uso di appositi ulteriori movieri - il transito dei pedoni su percorsi dedicati in totale sicurezza.

Al termine delle operazioni di cantiere giornaliera dovrà essere ripristinata la regolamentazione della circolazione allo stato antecedente alle lavorazioni.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I

del D.M. 22/01/2019.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, indicate nel parere allegato al presente provvedimento, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

## **MANDA**

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

**IL DIRIGENTE**

Firmato digitalmente

Michele Prandi per Varno Maccari

*Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*

